



# COMUNE DI SCAFA PROVINCIA DI PESCARA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 28/07/2023

**OGGETTO:** ART. 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000. ONORARI AVV. L. DI PIERDOMENICO. TRANSAZIONE.

L'anno duemilaventitre, addì ventotto, del mese di Luglio alle ore 17:36, nella Sala delle Adunanze Consiliari, ubicata presso la Sede Municipale di Piazza Giacomo Matteotti, 5, si è riunito il Consiglio Comunale sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
DI FIORE GIORDANO	SI
CHIACCHIA GIANNI	--
DI RENZO LUIGI	SI
IEZZI LUCA	SI
TONTODONATI SABINA	SI
D'ALFONSO DINA	SI
IEZZI GIANNI	--
ANTINUCCI MARCO	SI
MARANGONI DINO	SI
GIANCOLA MAURIZIO	SI
DE LUCA VALTER	--
DI VENANZIO FABIO ANTONIO	SI
DI FIORE MANUELA	--

Presenti n° 9 Assenti n° 4

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4 , lett. a), del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. il **Segretario Generale Dott.ssa D'INCECCO MARZIA.**

Assume la Presidenza **MARANGONI DINO**, il quale riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 9 Consiglieri sui 13 assegnati al Comune, dichiara, aperta la seduta, che è pubblica, ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Introduce il Presidente del Consiglio e passa la parola al Sindaco.

Dopo gli INTERVENTI come da trascrizione della registrazione della seduta (ALLEGATA), ed ampia discussione (durante la illustrazione del punto, alle ore 19:27 esce il Consigliere Antinucci – PRESENTI 8), il Presidente del Consiglio pone a votazione la proposta di deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'avv. Luciana Di Pierdomenico ha richiesto i pagamenti delle prestazioni professionali relative a diversi incarichi legali conferiti nel corso del tempo, con note prot. n. 4684 del 6/7/2018, 4786 del 30/7/2020, e 13323 del 5/12/2022 (parcelle reiterate del 21/11/2022);

Dato atto che al fine di verificare le prestazioni rese, relative ad incarichi anche molto vetusti, è stato necessario operare una approfondita ricerca anche di archivio, e richiedendo i relativi atti allo stesso legale, a causa della carenza documentale sia in ordine agli incarichi conferiti che in ordine all'espletamento degli stessi, tenuto conto che la maggior parte dei giudizi e dei relativi incarichi risalgono al periodo di tenuta dei registri documentali cartacei e altresì del protocollo in formato cartaceo;

Preso atto della relazione rimessa dall'Avv. Luciana Di Pierdomenico, allegata, a costituire parte integrante e sostanziale della presente;

Preso atto che a seguito di disamina della documentazione prodotta e presente agli atti, il segretario comunale in data 14/06/2023 chiedeva di rivedere la quantificazione degli incarichi, seguendo i principi acclarati dalla giurisprudenza, come da indicazioni che si riportano di seguito:

- *la conclusione della prestazione professionale viene individuata nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento era stato conferito l'incarico, che coincide con la pubblicazione della sentenza definitiva.*”;
- *nuovi tariffari/parametri sopravvenuti in corso di svolgimento della prestazione professionale si applicano ove, al momento della loro entrata in vigore, la prestazione professionale già iniziata sia solo in parte svolta e non conclusa (data l'accezione omnicomprensiva di "compenso" quale corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata.) (da ultimo Corte di cassazione a Sezioni unite Ordinanza 14 novembre 2022 n. 33482 sulle nuove tariffe, che si riferisce a tale principio già espresso da precedenti pronunce delle S.U. relativamente al D.M. 20.072012 n. 140 sui parametri che abrogano le precedenti tariffe).*
- *Sintetizzando come segue nel caso di liquidazione giudiziale: In caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari del giudizio di legittimità vanno liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento di tale giudizio, essendo in esso espletata l'attività sulla base di un mandato speciale, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti.*
- *Sulla base di ciò, avendo notato che alcune parcelle sono calcolate sulla base dei parametri del D.M. 55/2014 sebbene l'attività fosse esaurita precedentemente, e quindi vigenti altre disposizioni, sulla base dei principi suddetti, Le chiedo la cortesia di rivedere il computo di tali parcelle applicando le tariffe/parametri vigenti al momento.*

A seguito di tale richiesta di chiarimenti e di verifica dei computi delle parcelle professionali, l'Avvocato Di Pierdomenico rimetteva in data 19/06/2023 le note spese relative alle cause “R.G. 99/2010 Italgas, RGNR 10235/09 –RGNR 2562/82010 – RGNR 9972/09, rettificata, in applicazione dei parametri vigenti al momento della definizione del giudizio;

Dato atto che relativamente ai giudizi di cui è chiesto il pagamento, sono presenti agli atti i provvedimenti di Giunta Comunale, con i quali il Comune di Scafa, stabilendo di ricorrere/costituirsi in giudizio, individuava con lo stesso provvedimento l'Avv. Di Pierdomenico quale legale dell'Ente;

Dato atto che mancano i provvedimenti di conferimento dell'incarico;

Dato atto che, mancando i preventivi di spesa con una quantificazione definitiva e preventiva del compenso, sussistono in bilancio degli impegni di spesa parziali, in conto residui, assunti nel corso del tempo in favore dell'Avv. Di Pierdomenico, per complessivi € **63.537,67**;

Dato atto che già prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 118/2011, il Principio Contabile n. 2, cpv. 108, del Testo approvato dall'Osservatorio del Ministero dell'Interno il 12 marzo 2008, indicava quanto segue *“In occasione di contratti di prestazione d'opera intellettuale l'ente deve determinare compiutamente, anche in fasi successive temporalmente, l'ammontare del compenso (esempio gli incarichi per assistenza legale) al fine di evitare la maturazione di oneri a carico del bilancio non coperti dall'impegno di spesa inizialmente assunto. Il regolamento di contabilità dell'ente potrà disciplinare l'assunzione di ulteriore impegno, per spese eccedenti l'impegno originario, dovute a cause sopravvenute ed imprevedibili”*.

La Corte dei Conti ha più volte avuto modo di precisare che *“in ossequio ai principi di prudenza e di sana gestione finanziaria, nel momento in cui l'ente locale assume obbligazioni giuridiche nei confronti dei terzi deve, contestualmente, procedere a determinare, secondo la stima più precisa possibile, le somme da corrispondere al fine di poter adottare i relativi atti della procedura contabile, evitando la formazione di debiti che si originano con una procedura extracontabile. Per le ipotesi di assunzione di atti di impegno derivanti da contratti di prestazione d'opera intellettuale si richiama il principio contabile n. 2, cpv. 108, del Testo approvato dall'Osservatorio del Ministero dell'Interno il 12 marzo 2008 (...) Ne deriva, pertanto, che nell'ipotesi in cui vi sia uno scostamento tra la previsione di spesa iniziale (ricompresa nel formale atto di impegno) e quella finale, ove ciò derivi da fatti sopravvenuti ed imprevedibili, quali la peculiarità, complessità e imprevedibilità del giudizio, il maggior onere di imprevedibile quantificazione può essere coperto integrando l'originario atto di impegno di spesa”* (cfr. Sez. Lombardia, deliberazioni nn. 19/2009/PAR e 441/2012/PAR; Sez. Campania, deliberazione n. 9/2007; Sez. Sardegna deliberazione n. 2/2007),

e concludendo tali pareri che se i maggiori oneri non siano connessi quindi ad un'imprevedibile quantificazione, nei termini sopra detti, si tratta di acquisizione di un servizio la cui legittimità va riconosciuta con la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi della lettera e) all'articolo 194 TUEL;

Tenuto conto che i criteri per la quantificazione dei compensi dei legali trovano compiuta descrizione dapprima ai sensi del Regolamento DM 8.04.2004, e successivamente nella L. n. 247/2012, con la previsione che *“il professionista è tenuto nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico ...al legale spetta infatti a tal fine anche di tenere costantemente aggiornato il cliente sull'andamento della controversia”*;

Dato atto che infatti, al fine di evitare l'emergere di debiti fuori bilancio, il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), ribadisce la necessità del contratto di incarico che preveda anche il preventivo di spesa, oggetto di specifica previsione da parte della normativa (già art. 9, d.l. 1/2012) e precisa che *“Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni”*.

Dato atto ancora che:

- Gli incarichi di cui si richiede il pagamento sono stati compiutamente svolti, come indicato nella relazione rimessa dal legale in data 21/11/2022;
- in mancanza di preventivo ed accordo tra le parti, la giurisprudenza indica quale principio “sussidiario” l'applicazione delle tariffe (se al momento vigenti) o dei parametri (se al momento vigenti);
- in ordine al parametro in tal caso applicabile, si può fare riferimento alla massima che segue: “E' orientamento consolidato del Supremo Collegio, secondo il quale, in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione del dovuto costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa (cd parametri medi), non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità. Ordinanza Cass. 17 maggio 2018, n. 12093;
- l'applicazione dei parametri medi sarebbe d'altra parte utilizzata dal Giudice in caso di un eventuale giudizio attivato dall'Avvocato per ottenere il pagamento delle proprie spettanze (fatta salva una eventuale

valutazione discrezionale parte dello stesso della congruità della quantificazione, stimando il valore della causa secondo i parametri di legge);

- Circa la somma ultima da liquidare Le preciso che pareri oramai conformi della Corte dei Conti affermano che vada decurtato l' "utile di impresa", che il Consiglio Comunale sarà quindi tenuto ad applicare, nella misura del 5% come segue (riporto i passaggi esplicativi della casistica di alcuni pareri di Corte dei Conti):

Dato atto infine che i contratti tra la Pubblica Amministrazione e i professionisti necessitano della forma scritta a pena di nullità (art. 17 R.D. 2440/1923);

Dato atto che in merito al conferimento degli incarichi agli avvocati, si richiamano gli orientamenti della giurisprudenza secondo cui la procura *ad litem* rilasciata dal cliente, a cui segue la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo, è sufficiente a dimostrare il conferimento del mandato, in quanto la procura rilasciata dal cliente (equivalente a proposta) si considera accettata dall'avvocato (accettazione) con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale tramite l'atto difensivo sottoscritto e, in tal guisa, si perfeziona il contratto di patrocinio (Corte di Cassazione, sez. VI-2 civile, con l'ordinanza 5 giugno 2020, n. 10675);

Precisato che *"a norma dell'art. 191 TUEL, difatti, gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma di bilancio, nonché l'attestazione della relativa copertura finanziaria. In tale caso, la discrezionalità del Consiglio comunale nel riconoscimento (an e quantum del debito) è maggiore, posto che – a norma dell'art. 194, comma 1, lett. e) – deve procedere alla riconduzione del debito al sistema del bilancio "nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza". Per la parte non riconosciuta, il rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato fornitore e il pubblico funzionario che ha consentito la fornitura (art. 191, comma 4, TUEL). Al riguardo, va richiamato, con riferimento al calcolo del quantum da riconoscere e in particolare all'utile di impresa, il consolidato orientamento secondo cui questo "in quanto rappresentativo della componente economica della controprestazione integrante il guadagno del privato, non può in alcun modo costituire un arricchimento per l'Ente" (Sez. contr. Puglia, deliberazione n. 60/2019/PAR)."*

Richiamati i chiarimenti della Corte dei Conti in ordine alla decurtazione relativa all' "utile di impresa":

*"La Sezione evidenzia che l'Ente richiedente si dimostra ben consapevole della circostanza secondo la quale per l'appunto l'utile d'impresa, in quanto rappresentativo della componente economica della controprestazione integrante il guadagno del privato, non può in alcun modo costituire un arricchimento per l'Ente. Ai fini della quantificazione dell'utile di impresa, tale utile è da quantificare in una percentuale del valore dell'appalto, 10% o 5% a seconda che si tratti di appalto di lavori o di forniture di beni e servizi. Trattasi del criterio liquidatorio dell'utile d'impresa, che viene mutuato dalle cause di risarcimento per equivalente, nel caso in cui non sia possibile la reintegrazione in forma specifica della pretesa dell'Impresa ricorrente vittoriosa. Esso muove dal presupposto della spettanza al privato contraente a causa dei vizi della procedura ad evidenza pubblica del solo arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 del Cc., in luogo del corrispettivo contrattuale. In applicazione di tale criterio, il danno (alla concorrenza), nel giudizio di responsabilità, viene individuato nei pagamenti eccedenti la quota riconducibile all'arricchimento senza causa, sicché l'utile di impresa rappresenta la misurazione di tale eccedenza. In diversi casi, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che un utile di impresa esiguo non sia di per sé idoneo a determinare l'anomalia di un'offerta. Pertanto, la Sezione ritiene possibile individuare una diversa quantificazione dell'utile di impresa solo in presenza di specifiche valutazioni, ovviamente effettuate ex ante, vale a dire prima della stessa esecuzione della fornitura e/o del servizio e/o dell'opera e delle quali l'Amministrazione abbia la disponibilità, in base alle quali sia stato possibile individuare e valutare l'esatta composizione dell'offerta, ivi compreso le sue componenti inderogabili, al fine di vagliarne l'attendibilità, la conformità alle prescrizioni di legge e, da ultimo, l'effettivo utile di impresa conseguito dal prestatore d'opera, di servizi e di forniture.";*

Dato atto che la quantificazione operata dall'Avvocato in data 19/06/2023 ammonta a:

€ 2.557,19 spese

€ 215.145,00 onorari totali

€ 32.271,75 rimborso forfetario 15%

€ 249.973,94

Interessi da 25/06/2018 a 30/06/2023 € 103.417,28

Totale dovuto 353.391,22 con applicazione della ritenuta d'acconto

Dato atto che l'Avvocato, pur contestando l'applicazione della suddetta decurtazione del 5% per l'utile di impresa agli incarichi professionali, comunica a Codesto Ente di rinunciare alla contestazione suddetta e di accettarne l'applicazione, e ha proposto in pari data di addivenire alla sottoscrizione di una transazione, che prevede, a vantaggio dell'Ente, la decurtazione degli interessi legali, quantificati dal 25/06/2018 al 30/06/2023 in € 103.417,28, e contenendo il dovuto nella misura di € 300.000,00 oltre Iva e Cap, e con applicazione della ritenuta d'acconto, e con rinuncia agli interessi maturati e maturandi nella suddetta misura, e quindi come segue:

€ 300.000,00

€ 12.000,00 cap 4%

€ 68.640,00 Iva

Totale € 380.640,00

**Netto a pagare 318.240,00**

Ritenuta € 62.400,00

e in rate da € 60.000,00 (ovvero € 60.000,00 oltre € 2.400,00 Cap, € 13.728,00 Iva, e con ritenuta € 12.480,00 netto a pagare 63.648,00), la prima immediatamente dopo il provvedimento di Consiglio Comunale relativo alla transazione suddetta, e le successive, a carico dei bilanci successivi con scadenza a seguire dell'adozione del bilancio di previsione (entro il 31/03 di ciascun anno);

Tenuto conto del vantaggio di addivenire alla sottoscrizione della transazione nei termini suddetti;

Vista la bozza di transazione allegata agli atti;

Tenuto conto che l'Ente si avvale della possibilità di transigere le controversie ai sensi dell'art. 1965 del c.c. quanto vi sia un vantaggio rispetto alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'Ente, valutando se proseguire un giudizio o addivenire alla transazione nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;

Tenuto conto che, secondo consolidato orientamento espresso dai pareri della Corte dei Conti, attesa la tassatività delle ipotesi dei debiti fuori bilancio, le transazioni sono di competenza del Consiglio Comunale allorché, ai sensi dell'art. 42 co. 2 lett. i) del T.U.E.L., l'atto comporti l'assunzione di una spesa che impegni i bilanci per gli esercizi successivi (escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo), e diversamente la competenza rientra nell'ambito di attribuzione della Giunta;

Dato atto che dunque sussiste la competenza del Consiglio Comunale;

Ritenuto altresì di dover procedere ad una variazione di bilancio ex art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 al fine di dare completa copertura al riconoscimento di cui trattasi a valere sul triennio 2023-2025 demandando al Consiglio Comunale all'approvazione dei successivi bilanci previsionali, la copertura sulle annualità 2026 e 2027 con le seguenti risultanze finali:

### ANNO 2023

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 0,00	
	CA	€ 0,00	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00
SPESA		Importo	Importo

Variazioni in aumento	CO		€ 4.801,54
	CA		€ 4.801,54
Variazioni in diminuzione	CO	€ 4.801,54	
	CA	€ 7.801,54	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>CO</b>	€ 4.801,54	€ 4.801,54
	<b>CA</b>	€ -3.000,00	€ -3.000,00

#### ANNO 2024

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 0,00	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 26.128,00
Variazioni in diminuzione	CO	€ 26.128,00	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>CO</b>	€ 26.128,00	€ 26.128,00

#### ANNO 2025

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 0,00	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 26.128,00
Variazioni in diminuzione	CO	€ 26.128,00	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>CO</b>	€ 26.128,00	€ 26.128,00

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il TUEL - D.Lgs 18 Agosto 2000 nr. 267, il vigente lo Statuto Comunale, nonché il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi di legge, allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Visto il verbale del Revisore dei Conti;

Il Consigliere Di Venanzio rendere DICHIARAZIONE DI VOTO: dichiara di astenersi

Con votazione resa per alzata di mano: presenti e votanti: 8 - n. 6 favorevoli – n. 2 astenuti (Consiglieri Giancola, Di Venanzio)

#### DELIBERA

di addiverire, per le motivazioni espresse nel presente provvedimento, alla conclusione di un accordo transattivo con il creditore Avv. Luciana Di Pierdomenico, per le somme dovute per gli incarichi come riepilogati nell'allegata relazione, per complessivi euro 300.000,00 oltre emolumenti, alle condizioni di cui all'allegata bozza di transazione, riconoscendo contestualmente per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell' art. 194 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 267/2000 nel testo in vigore, la legittimità del seguente debito fuori bilancio come nel dettaglio che segue :

- € 300.000,00

- € 12.000,00 cap 4%
  - € 68.640,00 Iva
  - Totale € 380.640,00
  - **Netto a pagare 318.240,00**
  - Ritenuta € 62.400,00
- e in rate da € 60.000,00 (ovvero € 60.000,00 oltre € 2.400,00 Cap, € 13.728,00 Iva, e con ritenuta € 12.480,00 netto a pagare 63.648,00), la prima immediatamente dopo il provvedimento di Consiglio Comunale relativo alla transazione suddetta, e le successive, a carico dei bilanci successivi con scadenza a seguire dell'adozione del bilancio di previsione (entro il 31/03 di ciascun anno);
- di approvare la bozza di transazione, allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - di demandare al Responsabile del Contenzioso la sottoscrizione della stessa;
- di dare atto che le presenti somme trovano capienza
- per l'annualità 2023 sul cap. 820 per euro € **71.326,46 in conto residui**, in quanto già impegnate per alcuni dei suddetti incarichi, e a competenza per la residua somma di euro € 4.801,54, sul cap. 820 art. 5 del corrente bilancio di previsione 2023/2025;
  - per l'annualità 2024 sul cap. 820 art. 5 per euro € **76.128,00** e a competenza per la residua somma di euro € 4.801,54, del corrente bilancio di previsione 2023/2025;
  - per l'annualità 2025 sul cap. 820 art. 5 per euro € **76.128,00** e a competenza per la residua somma di euro € 4.801,54, del corrente bilancio di previsione 2023/2025;
  - demandando al Consiglio Comunale all'approvazione dei successivi bilanci previsionali, la copertura sulle annualità 2026 e 2027 per € **76.128,00** ciascuna sul medesimo cap. 820 art. 5;
- di apportare al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell'allegato di cui si riportano le seguenti risultanze finali dando atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale:

#### ANNO 2023

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 0,00	
	CA	€ 0,00	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 4.801,54
	CA		€ 4.801,54
Variazioni in diminuzione	CO	€ 4.801,54	
	CA	€ 7.801,54	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>CO</b>	<b>€ 4.801,54</b>	<b>€ 4.801,54</b>

	<b>CA</b>	€. -3.000,00	€. -3.000,00
--	-----------	--------------	--------------

**ANNO 2024**

<b>ENTRATA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO	€. 0,00	
Variazioni in diminuzione	CO		€. 0,00
<b>SPESA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO		€. 26.128,00
Variazioni in diminuzione	CO	€. 26.128,00	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>CO</b>	€. 26.128,00	€. 26.128,00

**ANNO 2025**

<b>ENTRATA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO	€. 0,00	
Variazioni in diminuzione	CO		€. 0,00
<b>SPESA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO		€. 26.128,00
Variazioni in diminuzione	CO	€. 26.128,00	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>CO</b>	€. 26.128,00	€. 26.128,00

- di demandare al Responsabile del Contenzioso di assumere, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti, a seguito di sottoscrizione della transazione, i relativi impegni di spesa a carico del bilancio pluriennale, per le successive annualità, e annualmente sui prossimi bilancio di previsione;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

Successivamente, con votazione resa per alzata di mano: presenti e votanti: 8 - n. 6 favorevoli – n. 2 astenuti (Consiglieri Giancola, Di Venanzio), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4) del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.

Il Consiglio si conclude alle ore 19:56.



---

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 601 del 27/07/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile Dott.ssa D'INCECCO MARZIA in data 27/07/2023.

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 601 del 27/07/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Settore Dott. BUFARALE ANDREA in data 28/07/2023.

---

---

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Presidente  
MARANGONI DINO

Il Segretario Generale  
Dott.ssa D'INCECCO MARZIA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Scafa all'Albo Pretorio online del Comune di Scafa il giorno 10/08/2023 e vi rimarrà quindi giorni consecutivi sino al 25/08/2023, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale  
**Dott.ssa D'INCECCO MARZIA**

---

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale  
**Dott.ssa D'INCECCO MARZIA**